



**COMUNE DI
ALESSANDRIA DELLA ROCCA**
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

**approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2011
modificato con Del. C.C. n. 19 del 30/09/2020
modificato con Del. C.C. n. 44 del 29/11/2022**

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Art. 1 - Istituzione

Sarà istituita la Consulta Giovanile del Comune di Alessandria della Rocca quale organismo di partecipazione; al fine di garantire il massimo grado di partecipazione da parte dei giovani cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale nell'ambito delle politiche giovanili.

Art. 2 - Finalità

1. La Consulta per le politiche giovanili è un organismo consultivo democratico dell'Amministrazione Comunale che esprime pareri obbligatori ma non vincolanti.
2. I suddetti pareri vanno richiesti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale e devono essere resi entro 15 giorni dalla data di notifica della richiesta. In caso d'urgenza il parere va reso entro 5 giorni dalla data di notifica della richiesta. Si prescinde dal parere ove non espresso entro i termini prescritti.
3. La Consulta, inoltre, può di propria iniziativa formulare proposte da sottoporre al Consiglio Comunale o alla Giunta Municipale.
4. La Consulta è strumento di conoscenza della realtà dei giovani e, come tale:
 - a. Promuove progetti e iniziative inerenti ai giovani;
 - b. Promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
 - c. Attiva e promuove iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
 - d. Favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
 - e. Si rapporta con gruppi informali;
 - f. Valorizza la presenza nella società e nelle istituzioni dei giovani;
5. Promuove rapporti con la Consulta Regionale e con quelle locali presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
6. Può raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio di leva, ambiente, vacanze e turismo). Raccoglie informazioni nei predetti campi, o direttamente, con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative comunali;
7. Formula proposte per la gestione del budget destinato annualmente per il suo funzionamento.

Art. 3 – Organi della Consulta

1. Organi della Consulta sono:

- a. L'Assemblea;
- b. Il Presidente;
- c. Il Segretario ed eventuali;
- d. Le Commissioni di lavoro.

2. La Consulta, per la realizzazione dei suoi compiti istituzionali e lo svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione degli enti e di tutti gli organismi ed uffici che agiscono in specifici settori. A tal fine userà i locali che verranno posti a sua disposizione dal Comune.

Il numero dei partecipanti è illimitato.

L'adesione alla Consulta Giovanile Comunale avviene a titolo personale e gratuito ed è riservata a tutti i cittadini residenti nel Comune di Alessandria della Rocca di età compresa fra i 14 e i 28 anni con richiesta scritta al Presidente della Consulta che, nella prima seduta dell'Assemblea Generale, ne prenderà atto. Sono membri di diritto:

- L'Assessore alle Politiche Giovanili;
- I Rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto;
- I Rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, che siano residenti nel Comune di Alessandria della Rocca;
- I rappresentanti degli studenti universitari residenti ad Alessandria della Rocca.

I componenti della Consulta Giovanile Comunale possono essere riconfermati. I consiglieri eletti in seno alla Consulta Giovanile sono tenuti, preferibilmente in forma congiunta, a trasmettere al Consiglio Comunale, una relazione sulle attività della consulta e sulla programmazione contenente proposte utili per la preparazione del DUP e del Bilancio.

Art. 4 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti della Consulta Giovanile ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Non è ammesso l'esercizio della delega.

L'Assemblea Generale è convocata:

- a) dal Presidente della Consulta non meno di due volte l'anno e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- b) su richiesta di almeno un quarto dei componenti dell'Assemblea stessa;

c) su iniziativa dell'Assessore alle Politiche Giovanili.

L'Assemblea Generale ha potere decisionale e delibera a scrutinio palese con la maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria a norma di Legge. Le sedute sono pubbliche; i non iscritti alla Consulta possono intervenire durante la discussione solo se autorizzati dal Presidente.

Art. 5 – Poteri dell'Assemblea Generale

Spetta all'Assemblea Generale ogni deliberazione riguardante gli eventuali regolamenti interni e gli indirizzi da seguire nell'attività svolta a conseguire finalità e funzioni del presente Regolamento. Le Deliberazioni dell'Assemblea Generale sono trascritti in un apposito registro dei verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni aderente alla Consulta ha diritto di consultare i verbali e trarne copia.

Art.6 – Il Presidente

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di assenza dal Vice presidente, in caso di assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto ed il vice Presidente fra i propri componenti, durano in carica un anno e sono rieleggibili. Da queste cariche sono esclusi Consiglieri Comunali ed Assessori alle Politiche Giovanili.

Art. 7 – Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Presidente. Da questa carica sono esclusi Consiglieri Comunali ed Assessori alle Politiche Giovanili. Il Segretario cura il verbale, le presenze e le assenze dei componenti dell'Assemblea generale e custodisce i verbali.

Art. 8 – Le Commissioni di Lavoro

All'interno della Consulta Giovanile Comunale potranno costituirsi delle Commissioni di Lavoro, con il compito di trattare e sviluppare le tematiche proposte dall'Assemblea. Le Commissioni di Lavoro potranno avvalersi anche della collaborazione dei non iscritti alla Consulta Giovanile Comunale. Le Commissioni si costituiscono con l'adesione spontanea dei componenti sulla base delle esigenze della stessa. Ogni Commissione di Lavoro eleggerà al suo interno un coordinatore che comunicherà le iniziative dell'Assemblea Generale.

Art. 9 – Regolamento

La Consulta Giovanile può dotarsi di propri regolamenti interni per la disciplina di specifiche attività non regolamentate dal presente Regolamento. Tali regolamenti devono essere sottoposti al parere della Commissione di competenza o dell'Assessore alle Politiche Giovanili e alla successiva approvazione in Consiglio Comunale. Le proposte di modifica del Regolamento devono essere presentate per iscritto al Presidente e saranno incluse nell'Ordine del Giorno della seduta successiva a quella della presentazione. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei membri della Consulta. Le modifiche dello Statuto devono essere, tramite l'Assessore alle Politiche Giovanili, trasmesse al Consiglio Comunale per l'esame. La Consulta ha sede presso il Comune, il quale fornisce, tramite l'Assessorato alle Politiche Giovanili, anche i mezzi ed il personale per il servizio di Segreteria che ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- compilare ed aggiornare l'elenco dei nominativi dei membri della Consulta;
- curare la convocazione della Consulta secondo le modalità di cui sopra;
- tenere i verbali della seduta della Consulta e fornire la documentazione comunale necessaria al funzionamento della Consulta e dei suoi organi.

La Consulta può partecipare a bandi di interesse al fine di reperire risorse per lo svolgimento delle proprie attività.